

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Obbligo di mettere a disposizione del pubblico la motivazione di una decisione di non sottoporre a valutazione un progetto rientrante nelle classi elencate all'allegato II della direttiva

**Dispositivo**

- 1) *L'art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto rientrante nell'allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una valutazione dell'impatto ambientale, contenga essa stessa le ragioni per le quali l'autorità competente ha deciso che questa non fosse necessaria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l'autorità amministrativa competente ha l'obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.*
- 2) *Nell'ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non sottoporre un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, ad una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità agli artt. 5 e 10 della citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene, unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni necessarie che l'amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a questi ultimi di valutare l'opportunità di presentare un ricorso avverso tale decisione.*

(<sup>1</sup>) GU C 107 del 26.4.2008.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa**

(Causa C-132/08) (<sup>1</sup>)

**(Libera circolazione delle merci — Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione — Reciproco riconoscimento di conformità — Non riconoscimento della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore stabilito in un altro Stato membro)**

(2009/C 153/23)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Bíróság

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Lidl Magyarország Kereskedelmi bt

Convenuto: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'art. 30 CE, dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10), nonché degli artt. 2, lett. e) ed f), 6, n. 1, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU 2002 L 11, pag. 4) — Normativa nazionale che obbliga l'importatore di un'apparecchiatura radio che utilizza bande di frequenza il cui uso non è armonizzato in tutto il territorio della Comunità e che recano la marcatura CE a rilasciare una dichiarazione di conformità ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale, anche se le apparecchiature in questione sono corredate di una dichiarazione rilasciata dal produttore stabilito in un altro Stato membro

**Dispositivo**

- 1) *Gli Stati membri non possono esigere, in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, che un soggetto che immette sul mercato un'apparecchiatura radio fornisca una dichiarazione di conformità anche qualora il produttore di detta apparecchiatura, la cui sede sociale sia ubicata in un altro Stato membro, vi abbia apposto la marcatura «CE» e abbia redatto una dichiarazione di conformità per tale prodotto.*
- 2) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, non va applicata alla valutazione di questioni attinenti all'obbligo di una persona di fornire una dichiarazione di conformità di un'apparecchiatura radio. Per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre, in forza della direttiva 2001/95, all'atto della commercializzazione di apparecchiature radio, obblighi diversi dalla presentazione di una dichiarazione di conformità, un soggetto che commercializza un prodotto può essere considerato, da un lato, come se ne fosse il produttore solo alle condizioni definite da questa stessa direttiva all'art. 2, lett. e), e, dall'altro, come se ne fosse il distributore solo alle condizioni definite al detto art. 2, lett. f). Il produttore ed il distributore possono essere vincolati solo dagli obblighi rispettivamente previsti per ciascuno di essi dalla direttiva 2001/95.*
- 3) *Qualora una questione sia regolamentata in modo armonizzato a livello comunitario, ogni misura nazionale ad essa relativa deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione, e non già di quelle di cui agli artt. 28 CE e 30 CE. Nelle materie oggetto della direttiva 1999/5, gli Stati membri debbono conformarsi integralmente alle disposizioni di tale direttiva senza poter mantenere disposizioni nazionali contrastanti. Qualora uno Stato membro ritenga che la conformità ad una norma armonizzata non garantisca il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva 1999/5 che detta norma dovrebbe*

soddisfare, tale Stato membro è tenuto a dare corso al procedimento previsto all'art. 5 di tale direttiva. Per contro, uno Stato membro può, a giustificazione di una restrizione, invocare motivi esterni al settore armonizzato dalla direttiva 1999/5. In un caso siffatto, esso può invocare solo i motivi enunciati all'art. 30 CE o ragioni imperative di interesse generale.

(<sup>1</sup>) GU C 183 del 19.7.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-150/08) (<sup>1</sup>)

*(Nomenclatura combinata — Voci doganali 2206 e 2208 — Bevanda fermentata contenente alcool distillato — Bevanda ottenuta inizialmente con un frutto o con un prodotto naturale — Aggiunta di sostanze — Conseguenze — Perdita del sapore, dell'odore e dell'aspetto della bevanda originaria)*

(2009/C 153/24)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

#### Parti

Ricorrente: Siebrand BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione delle voci doganali 2206 e 2208 della nomenclatura combinata — Bevanda fermentata contenente alcol etilico (distillato) — Aggiunta di acqua e di sostanze che fanno perdere ad essa il gusto, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda prodotta con un determinato frutto o prodotto naturale

#### Dispositivo

Bevande a base di alcool fermentato, corrispondenti originariamente alla voce 2206 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, alle quali sia stata aggiunta una certa percentuale di alcool distillato, di acqua, di sciroppo di zucchero, di aromi, di coloranti e, per talune di esse, una base di panna, che hanno fatto loro perdere il sapore, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda ottenuta con un determinato frutto o prodotto naturale, non rientrano

nella voce 2206 della nomenclatura combinata, bensì nella voce 2208 di questa.

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 5.7.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat**

(Causa C-161/08) (<sup>1</sup>)

*(Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Trasporti effettuati con l'accompagnamento di un carnet TIR — Infrazioni o irregolarità — Termine di notifica — Termine per fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa)*

(2009/C 153/25)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

#### Parti

Ricorrente: Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely BV

Convenuto: Belgische Staat

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 719/91 relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (GU L 148, pag. 11), in combinato disposto con l'art. 11 della Convenzione TIR — Infrazioni o irregolarità — Termine di notifica

#### Dispositivo

1) L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, letto in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine per la notifica del mancato scarico del carnet TIR nei confronti del titolare di quest'ultimo non ha come effetto la decadenza delle autorità doganali competenti dal diritto di procedere alla riscossione dei dazi e delle tasse dovuti in connessione ad un trasporto internazionale di merci effettuato con l'accompagnamento del detto carnet.